

"L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro"

(art .1655 Codice Civile)

Il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture" fin dalla versione del 2006, oltre a contemplare l'abrogazione di 29 leggi, decreto, regolamenti ed altri 100 articoli inseriti in 30 testi di legge, recependo le direttive 2004/18/CE e 200/17/CE, introduce, anche, importanti innovazioni lessicali:

Non si parlerà più di "**licitazione privata**" ma di "**procedura ristretta**". Il "**pubblico incanto**" diventa "**procedura aperta**" e la "**trattativa privata**" prende il nome di "**procedura negoziata**"

PROCEDURA APERTA

(Art. 3, c. sss, Art. 60 Dlgs.50)



TUTTI gli O.E. interessati possono presentare l'offerta

PROCEDURA RISTRETTA

(Art. 3, c. ttt, Art. 61 Dlgs.50)



Gli O.E. interessati possono presentare domanda di partecipazione; SOLO gli O.E. invitati possono poi presentare offerta

PROCEDURA NEGOZIATA

(Art. 3, c. uuu, Art. 62 Dlgs.50)



La S.A. consulta gli O.E. scelti e negozia con essi le condizioni dell'appalto

DIALOGO COMPETITIVO

(Art. 3, c. vvv, Art. 64 Dlgs.50)



La S.A. avvia un dialogo con gli O.E. ammessi per elaborare una o più soluzioni sulla cui base gli O.E. presentano offerta

PARTERNARIATO

(Art. 65 Dlgs.50)




La S.A. sviluppa e si approvvigiona con prodotti, servizi o lavori innovativi.

SCELTA DELLE PROCEDURE E OGGETTO DEL CONTRATTO

Art. 59 Dlgs. 50/2016

1.Fatto salvo quanto previsto al comma 1-bis, gli appalti relativi ai lavori sono affidati, ponendo a base di gara il progetto esecutivo il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti. E' vietato il ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi di affidamento a contraente generale, finanza di progetto, affidamento in concessione, partenariato pubblico privato, contratto di disponibilità, locazione finanziaria, nonché delle opere di urbanizzazione a scomputo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e).

1-bis. Le stazioni appaltanti possono ricorrere all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori.




PROCEDURE APERTE

Art. 60 Dlgs. 50/2016

Sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta in risposta ad un avviso di indizione di gara.

PROCEDURE APERTE

Art. 60 Dlgs. 50/2016



PROCEDURE RISTRETTE


Art. 61 Dlgs. 50/2016

Nelle procedure ristrette qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione, in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice ai fini della selezione qualitativa.

A seguito della valutazione da parte delle amministrazioni aggiudicatrici delle informazioni fornite, soltanto gli operatori economici invitati possono presentare un'offerta.

PROCEDURE RISTRETTE

Art. 61 Dlgs. 50/2016



PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 62 Dlgs. 50/2016


Nelle procedure negoziate qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara.

Nei documenti di gara le amministrazioni aggiudicatrici individuano l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle loro esigenze, illustrando le caratteristiche richieste per le forniture, i lavori o i servizi da appaltare, specificando i criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e indicano altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.

Le informazioni fornite devono essere sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto e decidere se partecipare alla procedura.

PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 62 Dlgs. 50/2016



PROCEDURA NEGOZIATA

Art. 62 Dlgs. 50/2016

Solo gli operatori economici invitati, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite, possono presentare un'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione.

Simile alla procedura ristretta, se ne differenzia per la modificabilità delle offerte iniziali da parte dei concorrenti. La negoziazione tra stazione appaltante e gli operatori del mercato interessati all'appalto genera un inevitabile scambio di informazioni e di idee consentendo un migliore incontro tra gli scopi pubblici della prima con quelli privatistici dei secondi.

Quando le amministrazioni aggiudicatrici intendono concludere le negoziazioni, esse informano gli altri offerenti e stabiliscono un termine entro il quale possono essere presentate offerte nuove o modificate. Esse verificano che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e valutano le offerte finali in base ai criteri di aggiudicazione e aggiudicano l'appalto

DIALOGO COMPETITIVO

Art. 64 Dlgs. 50/2016


L'istituto del dialogo competitivo costituisce uno degli istituti più innovativi (quanto controversi) della disciplina dei contratti pubblici, introdotto originariamente con l'art. 58 del d.lgs. n. 163/2006 e confermato dal Legislatore della riforma all'art. 64 del d.lgs. n. 50/2016.

In estrema sintesi, questa procedura consente alla stazione appaltante, di avviare un dialogo con gli operatori economici al fine di elaborare una o più soluzioni, sulla base delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte.

La stazione appaltante pubblica un bando o un avviso di gara con il quale rende nota l'intenzione di avviare la procedura in questione, **individuando le necessità all'origine del dialogo e gli obiettivi da raggiungere** attraverso di esso.

DIALOGO COMPETITIVO

Art. 62 Dlgs. 50/2016



DIALOGO COMPETITIVO

Art. 64 Dlgs. 50/2016

Qualsiasi operatore economico può chiedere di partecipare in risposta a un bando di gara, o ad un avviso di gara, fornendo le informazioni richieste dalla SA.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare al dialogo.

Le stazioni appaltanti avviano con i partecipanti selezionati un dialogo finalizzato all'individuazione e alla definizione dei mezzi più idonei a soddisfare le proprie necessità.

La stazione appaltante prosegue il dialogo, procedendo ad una scrematura dei partecipanti, finché non è in grado di individuare la soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le sue necessità.

DIALOGO COMPETITIVO

Art. 64 Dlgs. 50/2016

Dopo aver dichiarato concluso il dialogo e averne informato i partecipanti rimanenti, le stazioni appaltanti invitano ciascuno a presentare le loro offerte finali in base alla soluzione o alle soluzioni presentate e specificate nella fase del dialogo.

Rispetto alla previgente disciplina (d.lgs. n. 163/2006), il dialogo competitivo non è più limitato alle ipotesi di “*appalti particolarmente complessi*”, ma una SA vi può accedere in tutte le ipotesi in cui è possibile ricorrere alla procedura competitiva con negoziazione.

PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE

Art. 65 Dlgs. 50/2016

Modulo procedimentale totalmente nuovo introdotto e disciplinato dall'art. 65 del d.lgs. n. 50/2016.

Le SA possono ricorrere ai partenariati per l'innovazione nelle ipotesi in cui l'esigenza di sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e di acquistare successivamente le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato.

PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE

Art. 65 Dlgs. 50/2016

Nel partenariato per l'innovazione qualsiasi operatore economico può formulare una domanda di partecipazione in risposta a un bando di gara o ad un avviso di gara, presentando le informazioni richieste dalla stazione appaltante per la selezione qualitativa.

Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alla procedura.

PARTERNARIATO PER L'INNOVAZIONE

Art. 65 Dlgs. 50/2016

In ragione della potenziale (lunga) durata della procedura, devono essere fissati degli obiettivi intermedi, raggiunti i quali l'operatore economico deve essere remunerato.

PROCEDURA	CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ
Aperta/ Ristretta	Criteri ordinari di selezione
Negozziata e Dialogo	<ol style="list-style-type: none"> 1) Le esigenze della SA necessitano di soluzioni immediatamente disponibili; 2) Necessità di progettazione o soluzioni innovative; 3) Necessità di preventive negoziazioni in relazione alla natura, complessità o impostazione dell'appalto o dei rischi connessi; 4) Le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dalla P.A.
Negozziata senza pubblicazione del bando	<ol style="list-style-type: none"> 1) GARA DESERTA. Mancanza di offerte o candidature in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta; 2) necessità di ricorrere a un operatore specifico per ragioni tecniche, artistiche o attinenti alla tutela di diritti esclusivi; 3) estrema necessità o urgenza dovute a eventi imprevedibili, non imputabile alla stazione appaltante. <i>Per appalti di forniture:</i> 4) Prodotti fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca e sperimentazione; 5) Consegne complementari effettuate dal fornitore originario; 6) Per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale. <i>Per appalti di servizi:</i> 7) Qualora l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione e debba essere aggiudicato al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso. <i>Per appalti di lavori o servizi:</i> 8) Ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici

CONCORSO DI PROGETTAZIONE

Art. 152 Dlgs. 50/2016

Procedura intesa a fornire alle stazioni appaltanti un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base a una gara, con o senza assegnazione di premi.



L'**oggetto** si identifica in un'**opera d'ingegno** che corrisponde alla predisposizione di un progetto e **non già una prestazione professionale**.



Si prescinde dalla valutazione delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative salvo che si renda necessario dimostrare i requisiti per un successivo affidamento della progettazione esecutiva.

CONCORSO DI IDEE

Art. 156 Dlgs. 50/2016

Differisce dal concorso di progettazione in termini di oggetto: anziché un progetto, nel concorso di idee si richiede un'**idea progettuale**.



Il concorso d'idee può essere assunto come riferimento per un successivo concorso di progettazione.

ANCHE IN QUESTO CASO.....

Si prescinde dalla valutazione delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative.